

Trieste, 9 gennaio 2025

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2025
IMPRESE. TRACCIABILITA' DELLE SPESE DI TRASFERTA

1. LE NUOVE DISPOSIZIONI

La **Legge di Bilancio 2025** ha previsto che i rimborsi delle spese che il datore di lavoro eroga al personale per le **trasferte** o le **missioni** di cui all'art. 51, comma 5, del TUIR per:

- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente solamente se i relativi pagamenti sono eseguiti con **metodi tracciabili**, quali:

- **i versamenti bancari o postali**;
- gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, quali **carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**.

Sono considerati tracciabili anche i pagamenti mediante le app via smartphone (che funzionano tramite codice Iban e numero di cellulare) ed il telepedaggio (collegato ad un Iban).

Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto ai fini della **deducibilità dal reddito d'impresa e (per le società) dalla base imponibile IRAP** delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, ossia **dal 1.1.2025** per i soggetti "solari".

2. INDICAZIONI OPERATIVE

A livello operativo, quindi, le imprese, al fine di **non dover applicare le ritenute sulle erogazioni in parola e di ottenerne la deducibilità ai fini fiscali**, dovranno modificare le **procedure** relative al riconoscimento dei rimborsi spese a dipendenti/collaboratori (e lavoratori autonomi), **comunicando** quanto prima (preferibilmente per iscritto) le novità ai soggetti interessati.

Sul punto, a titolo esemplificativo, i datori di lavoro potranno:

- a. dotare i dipendenti/collaboratori in trasferta di **carta di credito aziendale** o altro strumento di pagamento collegato al conto corrente dell'azienda;
- b. o, in alternativa, richiedere al dipendente/collaboratore, a corredo della consueta nota spese analitica, oltre alle fatture o ricevute, anche le ricevute di pagamento del Pos effettuato con **carta di credito/debito personale**.

Si precisa che, in assenza del documento comprovante il pagamento con mezzi tracciabili, il datore di lavoro:

- non potrà rifiutare il rimborso, in quanto il diritto del lavoratore è previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) (analogamente, per collaboratori e lavoratori autonomi, potrebbe essere previsto nei contratti/incarichi);
- ma dovrà assoggettare le somme erogate a titolo di rimborsi spese a ritenute fiscali e previdenziali. Tale aspetto potrà essere fatto esplicitamente presente nell'apposita comunicazione scritta, al fine stimolare i destinatari a rispettare la procedura.

3. FLUSSI INFORMATIVI CON LO STUDIO

In relazione agli incarichi di **elaborazione dei cedolini paga** e quelli di **tenuta della contabilità**, affidati allo Studio, al fine di snellire le procedure relative ai flussi informativi e di evitare i costi di un incarico supplementare di verifica delle singole note spese, **salvo diversa indicazione scritta, le spese oggetto dei rimborsi erogati a dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi si intenderanno pagate mediante strumenti tracciati**.

Cordiali saluti.
Boscolo & Partners